

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - pagamenti di crediti non scaduti - Art. 65 l.fall. - Cass. n. 16618/2016

Portata - Fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento - Sufficienza.

L'art. 65 l.fall., a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, richiede, per la sua applicabilità, unicamente il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16618 del 08/08/2016

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

16618

2016